

§ 73. — Oltre le opere cit. ai §§ 71 e 72, si v. Val de Lièvre, *Launegild u. Wadia*, Innsbruck, 1877; Nani, *Il pignoramento privato*, negli *Studi di dir. long.*, Torino, 1878; Siörgen, *Ueber d. röm. Conventionalstrafe u. d. Strafklauseln der fränk. Urkunden*, Berlino, 1896; Tamassia, *La defensio nei doc. medioev.*, in *Arch. giur.*, LXXII, 1904; De Palo, *Teoria del titolo esecutivo*, I, Napoli, 1901; Berger, *Die Strafklauseln i. d. Papyrusurkunde*, Lipsia 1908; Cornil, *Die Arrha im justinian. Recht*, *Zeit. der Sav. St.*, 48, 1928 pag. 51 sgg.

§ 74. — Adempimento ed estinzione delle obbligazioni.

In generale le obbligazioni dovevano essere adempiute nel modo precisamente fissato dalla legge o dalla convenzione, poichè il rigore del diritto primitivo richiedeva, in qualunque caso, la prestazione determinata nella specie. Ma già nel diritto barbarico si ammette la dazione in pagamento di una cosa equivalente, dapprima soltanto nel caso che l'oggetto della prestazione fosse andato perduto, in seguito anche nei debiti in denaro, quando non fosse possibile altrimenti, procedendosi con la stima dai beni mobili agli immobili. Nel caso in cui fosse costituita una garanzia reale in mano del creditore, poichè la perdita del pegno per furto spegneva per sè stessa il rapporto obbligatorio, la cessione volontaria poteva produrre l'effetto del pagamento. Sconosciuta o dimenticata restò invece la compensazione, richiedendosi che le pretese contrastanti si facessero valere in modo distinto, e che solo soddisfatta l'una si potesse provvedere all'altra. Come svolgimento del principio della responsabilità nell'obbligazione, apparisce la cessione dei beni, per cui il debitore poteva offrire tutto il suo patrimonio al creditore, dedotto soltanto, in certi casi, lo stretto necessario della vita: ma tale cessione non ha effetto di liberare il debitore, quando non sia sufficiente a compensare interamente o a superare il debito. La responsabilità dell'erede per i debiti del defunto è limitata alla sostanza ereditaria, dapprima quando non si tratti di erede necessario, poi in ogni caso.